



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

"Finpiemonte S.p.A." con sede in Torino (TO), Galleria San Federico n. 54, Codice Fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 01947660013, R.E.A. TO - 521694, soggetta a direzione e coordinamento da parte della Regione Piemonte, rappresentata dal prof. avv. Michele VIETTI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, giusta autorizzazione del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2022, domiciliato per la carica nella medesima sede (di seguito la "Società")

E

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino- Codice Fiscale 97697860019 - con sede e domicilio fiscale in Torino, Via Carlo Alberto, 59, rappresentato dal Dott. Luca ASVISIO, nella sua qualità di Presidente dell'ODCEC Torino, elettivamente domiciliato per la carica nella medesima sede (di seguito "ODCEC Torino") e ove congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte"

## PREMESSO CHE

1. I riflessi economici innescati dall'emergenza sanitaria da Covid-19 su imprese, professionisti e lavoratori, ulteriormente aggravati, nel corso del 2022, dalla crisi energetica e diplomatica internazionale, propongono uno scenario per il prossimo biennio ancora preoccupante. Dal 2020 l'economia italiana si è progressivamente indebolita e le previsioni per il prossimo biennio non indicano una ripresa di portata sufficiente a colmare il gap accumulato. Alla luce di ciò, è auspicabile una sempre maggiore attenzione da parte di operatori economici e istituzioni al mondo delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori e alle forme di sostegno ad essi dedicate.
2. La Società, nell'assolvimento del proprio compito istituzionale di concorrere allo sviluppo economico, imprenditoriale e sociale del Piemonte, ha attivato interventi di importanza rilevante per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, stanziando risorse regionali e risorse proprie a supporto di prodotti di finanza agevolata e di finanza alternativa per la ripresa del tessuto produttivo piemontese. Nell'ambito della propria attività istituzionale, la Società ha inoltre l'obiettivo di rafforzare l'attività di promozione degli strumenti finanziari gestiti, ampliandone la conoscenza e diffusione presso imprese e professionisti.
3. La professione del Commercialista si è progressivamente evoluta nelle funzioni con un costante ampliamento delle competenze e delle forme di consulenza, che spaziano da interventi di carattere giuridico a quelli di carattere economico, fiscale e aziendale, operando nei confronti delle imprese quale referente fondamentale in tutte le fasi della vita di un'azienda.
4. Il Commercialista interviene anche in operazioni di finanza straordinaria fornendo assistenza in materia contrattuale, nelle transizioni e arbitrati, ovvero nelle attività di consulenza gestionale in caso di risanamento aziendale.



5. L'ODCEC Torino svolge attività di monitoraggio dei bandi pubblici, anche attraverso proprio Gruppo di Lavoro, dandone tempestiva pubblicazione sul proprio sito in una sezione dedicata.

6. Le Parti, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, condividono il comune intento di contribuire fattivamente allo sviluppo economico e alla ripresa produttiva.

**TUTTO QUANTO PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,  
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – FINALITÀ DELL'ACCORDO**

Le Parti con il presente Accordo di collaborazione (di seguito 'Accordo'), tenuto conto dei comuni obiettivi e nel rispetto dei limiti posti dalla normativa applicabile, dalle politiche aziendali e dalle disposizioni statutarie e istituzionali di ciascuna Parte, si dichiarano disponibili ad avviare una collaborazione volta a mettere a fattor comune le competenze, conoscenze ed esperienze di ciascuna Parte a beneficio del sistema imprenditoriale piemontese ed a diffondere un'adeguata conoscenza delle iniziative di sostegno finanziario gestite dalla finanziaria regionale attraverso i canali di comunicazione attivi presso l'Ordine.

**ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO**


Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo, le iniziative potranno essere realizzate - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - attraverso:

- a. la diffusione di materiale informativo messo a disposizione in digitale dalla Società sugli strumenti finanziari e agevolati in gestione durante eventi formativi organizzati dall'ODCEC Torino e rivolti ai propri Iscritti, anche in ottemperanza all'obbligo di formazione professionale continua e/o promossi sui canali di comunicazione dell'Ordine;
- b. la pubblicazione delle nuove opportunità di sostegno e finanziamento offerte dalla Società sul sito dell'ODCEC Torino;
- c. l'organizzazione di incontri periodici formativi e/o informativi rivolti agli Iscritti all'ODCEC Torino con cadenza almeno trimestrale riguardanti la gamma dei prodotti finanziari o singole iniziative specifiche in ambito economico finanziario gestiti o promossi dalla Società, prevedendo la partecipazione di un relatore della stessa o della Regione Piemonte;
- d. l'utilizzo degli indirizzi e-mail istituzionali per la canalizzazione di quesiti relativi agli aspetti tecnici sulle iniziative gestite dalla Società e delle esigenze di informazione che dovessero emergere nello svolgimento dell'attività professionale da parte degli Iscritti all'ODCEC Torino.

**ART. 3 - DECORRENZA E DURATA**

Il presente Accordo avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data della sua sottoscrizione con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi da comunicarsi per iscritto tra le Parti 1 (un) mese prima della scadenza.

Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), mediante comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di 30 giorni.



#### **ART. 4 - CONFIDENZIALITÀ E PRIVACY**

Le Parti si impegnano reciprocamente a osservare la massima riservatezza e a non divulgare, né utilizzare per scopi diversi, a terzi le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Accordo salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività sopra richiamate.

Non sono comunque considerate informazioni riservate i dati, le informazioni, gli atti o documenti che siano o divengano di pubblico dominio per cause o ragioni che non costituiscono inadempimento del presente articolo; siano già a disposizione di una Parte ricevente prima della data in cui le stesse siano fornite dalla Parte divulgante o, in ogni caso, non siano state ottenute a seguito di un inadempimento della Parte ricevente al presente Accordo.

Le Parti si riservano il diritto di poter utilizzare successivamente e previo accordo, anche con riferimento alle relative modalità, i risultati prodotti dalla attuazione del presente Accordo per finalità a carattere informativo e divulgativo (a titolo di esempio articoli, comunicazioni sui media, pubblicazioni, convegni).

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.Lgs. n. 196/2003 e al D.Lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

#### **ART. 5 - PUBBLICITÀ**

Le Parti potranno dare diffusione dell'Accordo e delle sue risultanze secondo modalità da concordarsi previamente di volta in volta.

La stipula del presente Accordo, i dati rilevanti e gli eventuali risultati delle attività svolte potranno essere diffusi sui rispettivi siti internet, oppure mediante apposite azioni di comunicazione secondo modalità previamente da concordarsi tra le Parti.

#### **ART. 6 - REFERENTI DELL'ACCORDO**

La Società indica quale referente del presente Accordo di collaborazione:  
Prof. Avv. Michele Vietti – Presidente di Finpiemonte SpA

L'ODCEC Torino indica quale referente del presente accordo di collaborazione:  
Dott. Luca Asvisio – Presidente ODCEC Torino

I referenti indicati hanno il compito di monitorare, per il tramite delle proprie strutture, l'andamento delle attività e di valutare i risultati della collaborazione prima della scadenza.

#### **ART. 7 - ONERI**

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario di una Parte nei confronti dell'altra.



## ART. 8 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Accordo saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se inviate a mezzo posta o e-mail o PEC, ai seguenti indirizzi:

### Per Finpiemonte SpA:

Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino

E-mail: [presidenza@finpiemonte.it](mailto:presidenza@finpiemonte.it)

PEC: [finpiemonte@legalmail.it](mailto:finpiemonte@legalmail.it)

### Per ODCEC Torino

Via Carlo Alberto, 59 – 10123 Torino

E-mail: [segreteria@odcec.torino.it](mailto:segreteria@odcec.torino.it)

PEC: [segreteria@odcec.torino.legalmail.it](mailto:segreteria@odcec.torino.legalmail.it)

## ART. 9 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L'applicazione ed interpretazione del presente Accordo e le relazioni tra le Parti sono regolate dal diritto italiano. Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Accordo in via esclusiva al Foro di Torino, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'ODCEC di Torino

Dott. Luca Asvisio



Il Presidente di Finpiemonte SpA

Prof. Avv. Michele Vietti

